

Parte speciale

G

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria

(art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001)

OTTOBRE 2022

INDICE

Descrizione	Pag.
REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	3
Possibili ambiti di commissione del reato	3
Principi di comportamento	3
Funzioni del FPC interessate <ul style="list-style-type: none">○ Principi organizzativi e di controllo○ Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	4
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	7

(Non effettuata alcuna modifica rispetto a maggio 2020)

REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(art. 25 decies del Decreto)

1) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

1.1 Le fattispecie di reato

Con la legge n. 116 del 3 agosto 2009 (*“Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”*), in vigore dal 15 agosto 2009, è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 *novies* (*rectius: decies*)¹, relativo al delitto di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”.

La fattispecie, anche se già esaminata nell'ambito dei “Reati di crimine organizzato transnazionale” per i reati di intralcio alla giustizia, con l'introduzione dell'art. 25 decies si applica prescindendo dal requisito della **transnazionalità** di cui alla L. 146/2006 ed in caso di commissione, è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Il reato si realizza quando qualsiasi soggetto chiamato in causa non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Trattasi di una tipologia di reato “trasversale” che non riguarda un'area aziendale in particolare, ma il rischio si concretizza ogni qualvolta sia coinvolto in un

¹ Trattasi di evidente refuso, essendo già stato introdotto, con legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, co.7, lett c), in vigore dal 15 agosto 2009 e pubblicata sulla G.U. del 31 luglio 2009, l'art. 25 *novies* in tema di reati contro il diritto d'autore.

procedimento penale un dipendente o un collaboratore nella veste di indagato/imputato, a prescindere dal suo ruolo in azienda o dal tipo di collaborazione.

1.3 Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate.

In particolare, devono essere divulgati i seguenti principi:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, al fine di evitare la commissione del reato in oggetto;
- evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 25 *decies* del D. Lgs. 231/01;
- evitare di intraprendere, nel corso di procedimenti penali a carico di un qualunque soggetto, azioni illecite che possano integrare il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- per il soggetto imputato in un procedimento penale, di respingere ogni illegittima pressione, da parte di qualsivoglia persona, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- informare, nel caso di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza.

E' fatto divieto di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità nel malinteso interesse del FPC, la volontà dei destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altre utilità, anche attraverso consulenti del FPC;
- indurre il destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

Quanto sopra, ed in particolare per la gestione del contenzioso, è trattato anche nella parte speciale A dei reati contro la Pubblica Amministrazione..

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per singola funzione interessata sono indicati di seguito i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

In generale tutti i dipendenti del FPC (apicali e sottoposti)

Principi organizzativi e di controllo

Il FPC deve predisporre tutte le misure idonee a prevenire i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria. In

particolare, ai dipendenti e collaboratori è fatto espressamente obbligo di conoscere e rispettare:

- le indicazioni del Codice Etico;
- il contenuto del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- il sistema organizzativo ed i livelli di responsabilità.

Inoltre, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con L'Autorità giudiziaria è fatto obbligo:

- che i destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- che i destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- che i destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità) L'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;

L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nell'ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Il rispetto delle disposizioni indicate nel Codice Etico sono sufficienti per la prevenzione di questa fattispecie di reato.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Responsabile della Funzione interessata provvede a comunicare, in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nel presente protocollo.

In particolare:

- dovrà essere prevista un'informativa periodica in merito ad eventuali procedimenti penali in corso in cui è coinvolto il FPC.
- l'Organismo di Vigilanza dovrà partecipare agli incontri inerenti i relativi procedimenti in corso, al fine di ottenere una piena conoscenza dei fatti.

A completamento di quanto sopra è presente per singola Area/Funzione aziendale una scheda "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio.